

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 26 del 10.7.1949 e dalla G.P.A. nella seduta del 1.9.1949 al n. 20168 DIV. 2/1, modificato con Delibera C.C. n. 125 del 19.6.1957 e dalla G.P.A. nella seduta del 2.8.1957 al n. 24571, Delibera C.C. n. 15 del 27.1.1958 e n. 12 del 12.1.1963.

IN VIGORE DAL 1949 fino al 1968

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Titolo 1° - Disposizioni Generali

- Art. 1° - Chiunque intende eseguire costruzioni ovvero apportare modifiche o ampliamenti di qualsiasi entità e natura a quelle esistenti nel Comune deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari di regolamento, d'igiene e di edilizia comunale. A tale obbligo dovrà sottostare anche chi intende rinnovare la tinteggiatura, apporre insegne, iscrizioni, tendoni ecc., comunque visibili all'esterno dei fabbricati.
- Art. 2° - Le domande in carta bollata, al Sindaco, dovranno essere bollate dal proprietario e contenere chiara descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere, la dichiarazione del tempo entro il quale si intende compierli, e dovranno pure contenere l'indicazione dell'elezione di domicilio nel Comune.
- (D.C. 125 del 19 giugno 1957.) - Nella domanda dovrà essere anche indicato il direttore responsabile della buona esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato. Per le modeste costruzioni il direttore responsabile potrà essere il capo d'opera o il dirigente l'impresa assuntrice dei lavori. Per gli altri casi il direttore responsabile dovrà essere un professionista tecnico diplomato o laureato.-
Le domande dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale, la quale dopo verifica sommaria della regolarità delle domande e dei documenti allegati ne rilascerà ricevuta.(°)
- Art. 3° - Ogni domanda per quanto riguarda l'art. 1 deve essere corredata da due copie dei disegni dell'opera, firmati dal proprietario e dal tecnico progettista. Questi dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale a seconda delle competenze e limitazioni stabilite dalle vigenti leggi per l'esercizio delle suddette professioni.
- Art. 4° - I disegni dovranno essere redatti in maniera chiara e decorosa su carta o tela di conveniente consistenza, dovranno essere piegati in formato protocollo, come la carta su cui viene scritta la domanda e dovranno essere compilati nella scala metrica di 1/100 per gli alzati, per le piante e per le sezioni, di 1/20 per i particolari.
Si dovranno presentare i disegni o tipi seguenti:
- a) tutti i prospetti
- b) le piante di tutti i piani compreso quello delle fondazioni e delle coperture.

(°) - Per la scelta del Direttore responsabile dei lavori è fatto richiamo alle vigenti norme in merito ai limiti delle attività professionali-

(D.C. n.15
27.1.1958)

- c) due sezioni fatte almeno sulla linea più importante e che comprenda sempre la scala e dalla quale risulti anche la posizione altimetrica della strada pubblica prospiciente il fabbricato.
- d) I particolari delle decorazioni esterne.

In ogni disegno saranno notati con i numeri le dimensioni principali come i lati interni ed esterni delle piante, le altezze dei singoli piani della linea di gronda gli altri necessari a meglio individuare l'opera.

Per la nuova costruzione dovrà presentarsi anche una pianta di insieme, in scala non inferiore ad 1/1000, sulla quale appaia la posizione dell'edificio relativamente agli altri limitrofi e sia rappresentata la strada lungo la quale lo edificio stesso verrà eretto.

(D.C. 125
del 19 giu
gno 1957.)

- Tale pianta di insieme dovrà riportare anche il tracciato ed i particolari della rete idrica e della fognatura domestica fino all'attacco della fognatura urbana, ove esista, o fino al pozzo nero, a tenuta, nel caso che la località sia sprovvista di fognatura; del pozzo nero dovranno essere indicate, nella relazione del progetto o in allegato a parte, tutte le caratteristiche e volume che dovrà essere proporzionato al volume della casa. La rete idrica dovrà essere distante da quella della fognatura.- (°)

Art. 4 bis
D.C. 125
del 19 giu
gno 1957.)

- A seguito della domanda corredata a norma degli articoli precedenti e previo parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia ed approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia, il Sindaco rilascia la licenza di costruzione. Il parere dell'Ufficiale Sanitario deve essere dato mediante relazione scritta per garantire l'osservanza delle norme di igiene delle abitazioni.-

Art. 4 ter
(D.C. 125
del 19 giu
gno 1957.)

- Ultimata la costruzione autorizzata, l'interessato dovrà chiedere la licenza di abitabilità a norma dell'art. 80 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene. Il Sindaco, previ accertamenti in loco da parte dell'Ufficiale Sanitario e del dirigente l'Ufficio Tecnico comunale e pareri scritti dai medesimi e previo certificato del Comando dei VV. FF. di prevenzione incendi, rilascia la licenza di abitabilità e di uso.-

Art. 4 qua
ter
(D.C. 15
del 27.1.
1958.)

- Per quanto riguarda le opere in cemento armato, il richiedente dovrà indicare inoltre, nella domanda prescritta dall'art. 3, se le strutture portanti previste dal progetto siano in muratura ordinaria o in cemento armato. Nella seconda ipotesi il richiedente dovrà indicare pure il nome dell'Ingegnere o Architetto, iscritti nei rispettivi albi professionali, responsabile dei lavori in cemento armato da eseguire. Tale ingegnere o architetto potrà essere persona distinta dal progettista e dal direttore dei lavori.-

(°) I disegni dovranno essere bollati dall'Ufficio del Registro competente.

Titolo 2° - Composizione e compiti della Commissione Edilizia

- Art. 5° - Il Sindaco provvede sulle domande di licenza per occupazione di suolo pubblico e dello spazio sovrastante e del sotto suolo, necessaria per l'esecuzione dei lavori dei fondi privati.
- Art. 6° - Tutte le domande di opere progettate, come è detto nel titolo del presente regolamento, saranno sottoposte al parere della Commissione edilizia.
- Art. 7° - La Commissione Edilizia è composta:
- 1) Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede e la convoca;
 - 2) da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti eletti dal Consiglio Comunale, fra le persone riconosciute di competenza artistica e tecnica;
 - 3) Dall'Ufficiale Sanitario;
 - 4) dall'Ingegnere Capo del Comune;
 - 5) dal Comandante dei VV. FF. o suo delegato;
 - 6) da un rappresentante dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri;
 - 7) da un rappresentante dell'Ordine Regionale degli Architetti;
 - 8) Da un rappresentante del Collegio Provinciale dei Geometri
- Funzionerà da segretario della Commissione, senza diritto al voto, un impiegato amministrativo o tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Ai membri della Commissione Edilizia è inibita l'attività professionale inerente ai progetti da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia stessa.-
- Art. 8° - I membri effettivi della commissione edilizia durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
- Art. 9° - La Commissione si aduna ogni qualvolta vi siano oggetti da esaminare. Per la validità dell'adunanza deve intervenire la maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
- Art. 10 - Ordinariamente la Commissione Edilizia dà il suo parere sulle domande riguardanti le nuove costruzioni, le ricostruzioni totali o parziali, i restauri di qualsiasi entità e natura e in generale le opere le quali si riferiscono al presente regolamento. Su richiesta del Sindaco potrà essere interpellata anche sulle opere di carattere o di interesse municipale.
- Art. 11° - Può la Commissione, prima di emettere il suo parere, chiamare presso di sé gli autori dei progetti allo scopo di avere informazione e spiegazioni intorno ai medesimi.

- Art. 12° - La Commissione emette parere favorevole quando, dall'esame dei tipi presentati e dalle opere dichiarate nulla emerge che sia contrario alle esigenze generali della tecnica e dell'arte e alle prescrizioni del presente regolamento e delle leggi dei regolamenti vigenti. In caso diverso può fare annotazione di quanto sia da emendarsi perchè i progetti rispondano alle esigenze e norme accennate, oppure respinge senz'altro i progetti presentati.
- Art. 13° - Quando la Commissione debba dare parere sopra alle domande e progetti di cui siano autori, proprietari o altrimenti intessati uno o più membri di essa, questi non potranno assistere alla Commissione nè dare il proprio voto.
- Art. 14° - Ip processi verbali dell'adunanza della Commissione saranno scritti in apposito libro, a cura del segretario, e dovranno indicare i motivi dei pareri dati ed il numero dei voti in favorevoli o contrari.
Dopo l'approvazione della Commissione verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 15° - Quando i disegni dell'opera siano approvato, uno dei due originali viene restituito ai richiedenti, munito della firma del Sindaco e del bollo dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla autorizzazione scritta.
In caso contrario si restituisce un esemplare dei disegni presentati con la sommaria indicazione dei motivi per cui non vennero approvati.
- Art. 16° - Le suddette comunicazioni dovranno essere fatte al richiedente nel termine di giorni 45 dalla data di ricevuta rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, come è detto al precedente articolo.
- Art. 17° - Qualora si tratti di costruzione per aziende industriali resta fermo l'obbligo della denuncia preventiva dell'opera ai sensi del regolamento generale d'Igiene del lavoro.
- Art. 18° -

Titolo 3° - Dei prospetti degli edifici e delle case in relazione alle Vie e Piazze pubbliche.

- Art. 18° - Indipendentemente alla dichiarazione di cui all'art. 1°, non si può intraprendere la costruzione di muri a confine delle strade e piazze pubbliche senza fare particolare domanda al Sindaco il quale darà incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere nel termine di 20 giorni dalla domanda, al riconoscimento della linea di confine tra il suolo pubblico e il privato e determinare i capisaldi altimetrici i quali debbono riferirsi alle soglie esterne e conseguentemente
- Art. 19 - L'altezza dei fabbricati misurati dal piano stradale o dal marciapiede alla linea di gronda per ogni lato della strada, anche quando la strada antistante sia di larghezza inferiore ai ml. 3,00 potrà giungere ai metri 8,00 e quando la strada antistante sia di larghezza inferiore ai metri 7,00 potrà giungere ai ml. 10,50.

Nel caso di strade o piazze di larghezza maggiore di ml. 7,00 è consentita la costruzione di edifici di altezza pari ad una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, con un'altezza massima alla linea di gronda di ml. 30,00. In ogni caso tutti gli immobili non potranno superare l'indice di mc. 10 per mq. di terreno afferente e le pareti esterne dell'immobile non potranno avvicinarsi ai confini delle proprietà contigue, se non sono uniti od aderenti, di metri 0,50 per ogni piano di costruzione, con un minimo di ml. 1,50. Tale distanza potrà anche ottenersi con successivi ritiri dell'immobile stesso.

- Art. 20 - Potrà anche superarsi l'altezza competente ad una volta e mezzo la larghezza della strada antistante e tenuto conto della massima altezza di cui all'art. 19, costruendo in ritiro lo intero fabbricato della larghezza corrispondente in rapporto alla maggiore altezza, purché a giudizio della Commissione Edilizia non si oppongano ragioni di estetica e di interesse pubblico. L'area così lasciata libera dovrà essere recinta con cancellate per edifici ad esclusivo carattere residenziale, ma se questi contengono magazzini, negozi, uffici ecc. l'area dovrà essere lasciata ad uso pubblico per marciapiedi e parcheggi.
- Art. 21^b - I prospetti dei fabbricati debbono avere aspetto conveniente in relazione all'importanza delle vie e delle piazze sulle quali xx si trovano. Similmente le altre parti che più o meno direttamente siano visibili da vie e piazze pubbliche, devono essere trattate in modo che anche queste vedute secondarie rispondano alle esigenze della edilizia e contribuiscano al decoro della contrada.
- Art. 22° - E' vietata la costruzione delle latrine, lavandini o altro con bussolo sporgente dai fabbricati o sui ballatoi di disimpegno.

- Art. 23° - Gli oggetti dei davanzali, cornici, modanature e simili sul prospetto, costruiti a meno di metri 2,20 di altezza a partire dal piano visibile o dal marciapiede, non possono essere maggiori di metri 0,15 di sporgenza dal filo del muro. Nelle strade di larghezza inferiore ai metri 7 sono vietati balconi sporgenti oltre metri 0,40, nelle strade di larghezza superiore ai metri 7 la sporgenza dei balconi non potrà essere maggiore di metri 0,80. Detti balconi dovranno essere solidamente costruiti.
- Art. 24° - E' vietato che le imposte delle porte nelle facciate si aprano esternamente, il divieto si estende alle imposte delle finestre e delle aperture di qualunque specie, nelle quali la soglia sia di un'altezza minore di metri 2,20 dalla strada e dal marciapiede marciapiede.
- Art. 25° - Le acque dei tetti dovranno essere a cura e spese dei proprietari, raccolte entro canali orizzontali e fatte discendere entro tubi verticali fino al piano della strada e condotte sotterraneamente alle pubbliche fogne, ove siano alla distanza non maggiore di 10 metri dai fabbricati. I tubi verticali sopradetti debbono essere in ghisa od acciaio fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo o internati fino a tale altezza nel muro.
- Art. 26° - Le tinte dei muri esterni e dei serramenti delle porte e di finestre dovranno essere preventivamente sottoposte al parere della Commissione Edilizia, che potrà richiedere anche dei campioni sulla parete da tinteggiare.

Art. 27° - I prospetti delle case debbono a cura dei proprietari, essere conservati in buono stato di manutenzione, tanto in riguardo agli intonaci che alle decorazioni come alle tinte e alle vernici.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, dovrà richiamare all'osservanza di tale prescrizione i proprietari che non vi si fossero uniformati, prefiggendo loro un congruo termine per unificarvisi e qualora questi persistessero nel rifiuto, farà eseguire i lavori di ufficio a totta tale carico del proprietario, previo il procedimento del Titolo Terzo - Capo 7 della legge comunale e provinciale.

Titolo 4° - Edifici di carattere artistico e storico.

Art. 28° - Non potrà eseguirsi alcun lavoro o nuova costruzione nelle zone incluse nell'elenco delle bellezze naturali e negli edifici dichiarati monumenti artistici e storici, senza il permesso di costruzione del Sindaco e senza la prescritta approvazione della competente Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie, alle cui disposizioni dovrà attenersi nella esecuzione dei lavori.

Art. 29° - Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art. 30° - Sono considerati edifici e zone sottoposte alla tutela suddetta quelle iscritte nell'elenco della Provincia pubblicato a cura del Ministero della Pubblica Istruzione.

Titolo 5° - Disposizioni relative all'Igiene ed alla stabilità dei fabbricati.-

Art. 31° - I cortili chiusi devono avere le dimensioni minime pari all'altezza del fabbricato.

Art. 32° - I pozzi di luce o chiostrine potranno essere permessi soltanto in casi eccezionali per rifacimenti di edifici e nuove costruzioni nel vecchio abitato per dare luce ed aria a scale. I pozzi di luce sono vietati per ~~latrine~~ latrine, stanze da bagno, corridoi e per gli ambienti abitabili in genere. L'area libera di una chiostrina dovrà essere $\frac{1}{25}$ della somma delle superfici dei muri che la limitano e la normale minima fra i muri non possono essere minori di m. 2,50. Ogni chiostrina dovrà inoltre, nella parte inferiore essere pavimentata o in diretta comunicazione per mezzo di corridoi o passaggi, con le vie e con i cortili principali; presso la loro sommità dovranno essere aperte in modo che vi sia una continua rinnovazione di aria.

Art. 33° - Le acque piovane che derivano dalle case debbono essere raccolte in cunicoli e convogliate nelle pubbliche fogne in modo da impedire la loro dispersione sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

Art. 34° - -Nei riguardi delle caratteristiche interne dei locali e per la tutela dell'igiene delle abitazioni, si dovranno osservare le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale di igiene.

(D.C. n. 12
125 19/6
1957)

In particolare: i locali da adibire ad abitazioni dovranno essere muniti di latrina a sifone con esalatore abboccante sul tetto, ove il tipo di apparecchio lo consenta, lavandini acqua potabile o corrente e, possibilmente, di bagno o doccia. Ciascun vano utile o accessorio dovrà essere illuminato da luce esterna ed avere la ventilazione naturale.

I locali dovranno avere la disposizione più idonea, particolarmente quelli da adibire a camera da letto.

I locali stessi devono essere di altezza e superficie tali da garantire il migliore uso e soggiorno. In ogni caso la altezza minima del piano non potrà essere inferiore, per i seminterrati, a carattere stagionale estivo, a ml. 2,40 da piano di calpestio fino al soffitto, per i piani terreni, a ml. 3; per i piani superiori a ml. 2,80; per il soffitto debitamente protetto, ml. 2 in gronda.

La superficie minima dei vani utili dovrà essere non inferiore a mq. 8.

Il rapporto minimo di sfinestratura esterna di detti vani dovrà essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento. La profondità massima di ciascun vano non dovrà superare, invece, i 5/3 della sua altezza.

Il volume minimo non dovrà essere inferiore a mq. 22.

Per quanto concerne le cucine ed i gabinetti igienici la loro cubatura non dovrà essere inferiore a mc. 3 con una larghezza minima di ml. 1,20. Le relative finestre esterne dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 1.-

Titolo 6° - Disposizioni relative alla stabilità e sicurezza delle opere provvisorie necessarie alla costruzione dei fabbricati.

Art. 35° - Chiunque voglia far eseguire un'opera, sia di demolizione sia di movimento di terra, in prossimità di luogo pubblico, deve precedentemente recingere il luogo assegnato all'opera con assito e tavolato nei modi che verranno determinati dalla Amministrazione Municipale.

Quando la costruzione dell'assito portasse soverchio incomodo al pubblico passaggio, l'Amministrazione Municipale non potrà non permettere e dare agli esecutori delle opere gli ordini opportuni per tutelare la sicurezza pubblica.

Art. 36° - Le rampe e i ponti di servizio debbono porsi in opera solidamente; saranno muniti di parapetto chiodato internamente e di tavole collocate per lungo e per costa sul piano della armatura allo scopo di impedire la caduta dei ritami. Le travi, se collocate a sbalzo, saranno assicurate all'interno dei muri da saettoni. I collegamenti delle diverse parti dei ponti debbono essere fatti con gattelli o spranche di ferro. Nella disposizione dei ponti di servizio si deve lasciare sussistere il ponte immediatamente inferiore a quello sul a quale si lavora, e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate. E' vietato l'uso delle scale mobili per trasporto dei materiali.

Titolo 7° - Del suolo pubblico

- Art. 37° -** E' vietato di fare alcuna modificazione, anche temporanea, sui marciapiedi e sulle cunette selciate, o non selciate, adiacenti ai fabbricati. Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può, nei casi in cui sia provata la assoluta necessità, permettere simili modificazioni purchè da queste non derivi danno al pubblico passaggio.
- Art. 38° -** Le depressioni nei marciapiedi o cunette attualmente esistenti per l'accesso dei veicoli alle località adiacenti al suolo pubblico saranno immediatamente tolte dal Municipio appena i proprietari avranno cessato di servirsi di quelle località per l'accesso dei veicoli.
- Art. 39° -** E' vietato l'apposizione di gradini, sedili, colonnette, paracarri, sul suolo pubblico. Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, potrà però permettere la collocazione dei colonnetti negli angoli delle case prossime ai luoghi d'intersezione delle vie, prescrivendone le modalità. In ogni caso essi saranno di pietra resistente ai geli e avranno l'altezza di almeno m. 0,90 dal suolo. Dovranno poi essere rimossi dal proprietario quando fossero in cattivo stato.
- Art. 40° -** Le aperture di luci sui marciapiedi e in generale sul suolo pubblico, dovranno avere una lunghezza non superiore a metri 0,60 ed una larghezza massima di metri 0,30, saranno munite di inferiate fisse di cui il lato maggiore sia aderente alla linea d'intersezione della facciata col piano stradale.
- Art. 41° -** Le escavazioni e le costruzioni relative ad opere sotterranee nei terreni privati adiacenti alle strade e piazze pubbliche, prima di essere intraprese dovranno denunciarsi al Sindaco, che incaricherà l'Ufficio Tecnico di verificare che le medesime possono direttamente o indirettamente interessare il suolo pubblico.

Titolo 8° - Apposizione di insegne, tende, iscrizioni, e simili.

- Art. 42° - Le insegne, le iscrizioni di negozi, opifici, alberghi, osterie, botteghe e simili debbono essere artisticamente apposte. Il testo della iscrizione che si vuole apporre al pubblico deve essere riportato sulla domanda di licenza ed approvato dalla Autorità Comunale.
- Art. 43° - Le tende a padiglione che di solito si collocano esternamente alle porte delle botteghe debbono, colla loro lunghezza, comprendere tutta la larghezza delle porte cui vengono esposte, ed il loro lobi inferiori essere all'altezza minima di metri 2,20 dal piano viabile.
La loro sporgenza dalle facciate potrà essere eguale alla larghezza del marciapiede, in questo caso soltanto sarà permesso di apporre un tendone nella parte inferiore, purchè discendente fino al ciglio del marciapiede, fissato a questo in modo che il vento non possa agitarlo. Nelle traverse nazionali e provinciali la sporgenza delle tende a padiglione deve essere tale da lasciare una libera ^{area} (visuale) della larghezza minima di metri 3,50 tra l'asse stradale e la parte più sporgente delle medesime. In tutte le altre strade le tende a padiglione sono permesse se non lasciano un'area di larghezza di almeno metri 2,50 fra l'asse stradale e le loro estremità massime di sporgenza;
- Art. 44° - Le mostrine mobili serventi ad esporre al pubblico oggetti di commercio non potranno avere sporgenza maggiore di metri 0,15 dalla fronte dei fabbricati.

Titolo 9° - Numerazione civica - indicazione delle vie ed altre servitù pubbliche.

- Art. 45° - I privati sono tenuti a permettere che il Municipio apponga ai loro edifici e li mantenga tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze. Essi sono tenuti a rispettare dette tabelle, a non coprirle o nasconderele ed anche ripristinarle a loro spese, qualora siano danneggiate o distrutte per fatto ad essi imputabile. Se fosse necessario di coprire con insegne le targhe, queste potranno essere spostate a spese del proprietario e dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Art. 46° - Dovranno pure i proprietari, previo concordamento del compenso, permettere che il Municipio appoggi ai loro edifici, bracci e fanali per la pubblica illuminazione, qualora la larghezza della strada non consenta di poggiarli sul suolo.

Titolo 10° - Sorveglianza e disciplina per l'applicazione del presente

Regolamento - Contravvenzione e penalità.

- Art. 47° - I disegni originali approvati dal Sindaco e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciati dall'Autorità Comunali, dovranno sempre ritrovarsi sul luogo delle costruzioni per tutta la durata del lavoro ed essere estensibili ad ogni richiesta degli agenti municipali incaricati della sorveglianza.
- Art. 48° - Se i lavori non venissero iniziati entro un anno dalla data dell'approvazione, questa si intenderà decaduta e non potrà riaversi che in seguito ad altra domanda presentata dallo interessato e sottoposta a nuovo esame.
- Art. 49° - Durante la esecuzione dei lavori l'Ufficio Tecnico Comunale ha diritto di procedere ad ispezioni delle fabbriche per verificare se siasi apportate modifiche ai tipi presentati. In questo caso, a meno che le modifiche non siano di minima entità ed evidentemente non contravvengano ad alcuna disposizione regolamentare, il Sindaco ne ordinerà la sospensione ed inviterà il proprietario a presentare nuova domanda con tutte le forme e prescrizioni contenute nel precedente titolo 1°.
- Art. 50° - L'Ufficio Tecnico Comunale si varrà nelle ispezioni e verifiche che del personale proprio e per la esecuzione dell'ordinanza del Corpo dei Vigili Urbani.
- Art. 51° - Nei casi in cui il proprietario interrompe, per qualsiasi motivo, l'esecuzione delle opere, dovrà sempre fare eseguire quelle opere ritenute necessarie per togliere eventuali pericoli e sconci per garantire la solidità delle parti costruite. Qualora vengano eseguiti lavori, per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni penali di cui all'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale. In caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario dell'edificio, gli sarà contestata contravvenzione ed, ove occorra, il Sindaco provvederà all'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, a termini di legge.
- Art. 52° - Per occupazione provvisoria del suolo pubblico con recinti, steccati, puntellature, depositi di materiali ed altro, oltre ad ottenere la prescritta licenza dalle competenti autorità, ed oltre all'osservanza delle norme prescritte dal Titolo 6° del presente Regolamento, si dovranno anche osservare le norme speciali all'uopo stabilite dai vigenti regolamenti municipali di Polizia Urbana per la occupazione del suolo pubblico, pagando la relativa tassa.
- Art. 53° - Nei riguardi dei fabbricati destinati alle aziende industriali, commerciali ed agricole, si richiamano le norme e sanzioni del Regolamento Generale approvato con D. 14.4.1927, n.530. La vigilanza e l'applicazione di dette norme è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento suddetto.

Titolo 13° - Norme speciali per attuare i piani regolatori e di risanamento

- Art. 54° - Tutte le opere da eseguirsi nelle zone di ampliamento e di risanamento delle zone dei centri urbani dovranno uniformarsi al piano regolatore di massima, e ove questo esista.
- Art. 55° - L'attuazione delle opere previste nel piano regolatore avverrà per zone per ciascuna delle quali sarà approvato e pubblicato un piano particolareggiato.
- Art. 56° - I proprietari di tutti i fabbricati compresi nella zona delimitata dal piano regolatore di massima non potranno prima dell'approvazione dei piani particolareggiati delle zone parziali, apportare alcuna modifica agli edifici esistenti, salvo quelle di ordinaria manutenzione.
I lavori fatti in contravvenzione a tale obbligo saranno distrutti ed il proprietario sarà soggetto a proposta di ammenda.
- Art. 57° - Volendo eseguire nuove costruzioni, riedificare o modificare quelle esistenti, i proprietari dovranno in ogni caso, prima e dopo l'approvazione del piano regolatore particolareggiato, uniformarsi alle norme del Regolamento Edilizio vigente.
- Art. 58° - Approvato il piano regolatore particolareggiato, le nuove costruzioni, riedificazioni o modificazioni saranno inoltre soggette alle norme e condizioni risultanti dal piano stesso e dal Regolamento.
A tale effetto l'approvazione del piano particolareggiato verrà notificata, nella forma delle citazioni, ai proprietari dei beni compresi nel piano per i quali questo imponga obblighi particolari (Art. 88 legge 25/6/1865).
- Art. 59° - I proprietari dei fabbricati esistenti per i quali il piano regolatore importi l'obbligo dei rifacimenti dei prospetti, dovranno procedere a loro spese a tali variazioni, secondo progetti da approvarsi dal Comune, quando essi intendano apportare modifiche a quei fabbricati.
Il Comune però anche se essi non prendono la iniziativa di modifiche, potrà prefiggere ad essi un termine per il rifacimento dei prospetti, ma al caso corrisponderà un contributo pari al presumibile costo di lavoro.